



PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO
DISCIPLINA PROGRESSIONE TRA LE
AREE
DEL PERIODO TRANSITORIO

(ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16/11/2022)

Approvato con deliberazione del Presidente n. 222 del 20/12/2023

INDICE		
Art. 1	Oggetto e finalità	3
Art. 2	Finanziamento delle progressioni tra le Aree del periodo transitorio	3
Art. 3	Requisiti di accesso	3
Art. 4	Criteri di selezione	4
Art. 5	Commissione esaminatrice	7
Art. 6	Avviso di selezione	7
Art. 7	Conclusione della procedura e graduatoria finale	7
Art. 8	Trattamento giuridico-economico	8
Art. 9	Disposizioni finali	8

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle procedure valutative, basate su un confronto tra candidati, per la progressione tra le aree previste nel sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (di seguito: “progressioni tra Aree diverse del periodo transitorio”), ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del medesimo CCNL 16/11/2022.
2. Le progressioni tra le Aree di cui al Presente Regolamento sono atte a favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti di ruolo della Provincia di Foggia consentendo loro di transitare dall’Area di appartenenza a quella immediatamente superiore.
3. Le progressioni tra le Aree del periodo transitorio si basano sulla valutazione del possesso delle competenze e delle abilità ritenute necessarie per svolgere le attività proprie dell’Area di inquadramento superiore a quella di appartenenza.
4. Le progressioni tra le Aree transitorie possono avvenire entro il termine del 31 dicembre 2025, anche cumulativamente alle progressioni tra le Aree ordinarie di cui all’art. 15 del sopra menzionato CCNL 16/11/2022.
5. Il presente regolamento disciplina esclusivamente le progressioni del periodo transitorio, da *Area degli Operatori esperti* a *Area degli Istruttori*, in coerenza con quanto previsto nella Sez. 3 “Organizzazione e capitale umano” del PIAO, approvato con Deliberazione del Presidente n. 122 del 29.08.2023.

Art. 2
Finanziamento delle progressioni tra le Aree del periodo transitorio

1. Le progressioni disciplinate dal presente regolamento sono finanziate:
attraverso l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, come previsto dall’art. 13, comma 8 del CCNL stesso. Le progressioni finanziate con tali risorse contrattuali aggiuntive non sono sottoposte al vincolo di garantire percentuali di accesso dall’esterno (Aran CFL 208 e 209 /2023).

Art. 3
Requisiti di accesso

1. Possono partecipare alle procedure valutative finalizzate alla progressione tra le Aree del periodo transitorio tutti i dipendenti a tempo indeterminato della Provincia di Foggia che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti di seguito riepilogati:

Progressioni tra aree	Requisiti
da <i>Area degli Operatori esperti</i> a <i>Area degli Istruttori</i>	<ul style="list-style-type: none"> - diploma di scuola secondaria di secondo grado; - almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione e opportunamente valutabile; - aver conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni in servizio.

Per esperienza maturata si considera il periodo prestato presso l'Ente, o presso altro Ente Locale e/o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, a tempo indeterminato e determinato.

Per valutazione positiva si intende il punteggio conseguito dal dipendente, per ogni singola valutazione, non inferiore a 70/100 o 7/10.

Art. 4 **Criteri di selezione**

1. Le procedure valutative sono basate sui seguenti parametri:
 - a) valutazione performance;
 - b) esperienza di servizio maturata nell'area/categoria di provenienza, anche a tempo determinato presso la Provincia di Foggia;
 - c) titoli di studio e competenze professionali.

2. La procedura valutativa avrà luogo secondo criteri di cui alla tabella che segue, con l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti, come di seguito specificato:

CRITERI	MODALITÀ DI ASEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	MAX 40 PUNTI TOTALI (a + b + c + d)
a) Valutazione Performance	Calcolo della media aritmetica – ultimi 3 anni	MAX 10
b) Esperienza di servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Calcolo degli anni di servizio maturati nella area/categoria presso la Provincia di Foggia; - Incarichi aggiuntivi 	MAX 10
c) Valutazione titoli di studio e competenze professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Calcolo dei titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione, ecc. - Superamento di precedenti procedure selettive, anche per posti messi a concorso da altri Enti, per lo stesso profilo professionale 	MAX 20

Specificatamente:

a) Valutazione della performance – MAX PUNTI 10

Sarà effettuato il calcolo della media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti al candidato nelle schede di valutazione del triennio che precede l'anno di pubblicazione dell'avviso o del triennio disponibile alla data di pubblicazione dell'avviso.

Per i dipendenti che prestano o abbiano prestato nel triennio considerato la loro attività lavorativa presso altri Enti/Amministrazioni, anche in posizione di comando, verrà attribuito il valore delle valutazioni acquisite dall'Ente/Amministrazione di provenienza o utilizzatore, eccetto il caso che la valutazione sia stata attribuita mediante criteri difformi e non confrontabili con il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dalla Provincia di Foggia e, se espresso in scala differente detto valore sarà riparametrato secondo le modalità di attribuzione vigente nella Provincia di Foggia.

I punteggi da attribuire al predetto calcolo seguono il metodo indicato nella tabella che segue:

Media valutazione positiva performance	Punteggio
100-98	10
97-95	8
94-92	7
91-89	6
88-86	5
85-83	4
82-81	3
80	2

b) Esperienza di servizio - MAX PUNTI 10:

1. Sarà effettuato il calcolo aritmetico degli anni prestati in servizio nella area/categoria di appartenenza (con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato) presso la Provincia di Foggia attribuendo:
 - 1 punto fino a 10;
 - 3 punti da 10 a 20;
 - 4 punti da 20 a 30;
 - 5 punti da oltre 30.

2. Si terrà conto esclusivamente della qualificata esperienza e competenza nelle mansioni del posto messo a concorso, e dei relativi incarichi aggiuntivi che il candidato ha assunto presso la Provincia di Foggia attribuendo:

- 3 punti per incarico di membro di commissione di gara o di concorso o altra tipologia di commissione espressamente prevista dall'ordinamento dell'Ente;
- MAX 2 punti per in carico di segretario verbalizzante (1 punto per ogni incarico).
Non saranno presi in considerazione altri ruoli di supporto ai membri e al segretario verbalizzante delle commissioni.

c) Valutazione titoli e competenze professionali – MAX punti 20

L'assegnazione del punteggio ai titoli di studio ulteriori rispetto all'accesso dall'esterno ed ai titoli di servizio sarà effettuata dalla Commissione tenendo conto dei punti indicati nelle tabelle che seguono.

Ulteriore titolo di studio non utilizzato come titolo di accesso alla procedura:	Punti
Laurea specialistica – magistrale o vecchio ordinamento	5 *
Laurea triennale	2 *
Abilitazione ad albi ed ordini, iscrizione a registri che richiedano un esame abilitante e/o requisiti speciali previsti dalla normativa istitutiva (avvocati, ingegneri, geometri, architetti, revisori dei conti, commercialisti)	2
Master universitario di II livello legalmente riconosciuto con esame finale riguardante l'area di conoscenze e competenze del posto messo a concorso con esame finale	3
Master universitario di I livello legalmente riconosciuto con esame finale riguardante l'area di conoscenze e competenze del posto messo a concorso con esame finale	2
Attestato di profitto e/o certificazione di competenze conseguiti al termine di corso di formazione e corso di aggiornamento strettamente attinenti l'area di conoscenze e competenze dei posti da ricoprire e che si sia concluso con esame o verifiche finali	MAX 3 punti (1 p. cadauno) **
Certificazione europea di raggiunto livello di conoscenza di lingua straniera (rilasciata da ente certificatore riconosciuto)	1
Certificazione informatica (rilasciata da ente certificatore riconosciuto)	2
Superamento prove selettive (idoneità) per lo stesso profilo o per profilo superiore	MAX 2 punti (1 punto per ogni selezione) ***

* Punteggio non cumulabile: Il parametro sarà declinato come segue, posto che in tutti i casi il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore che ne costituisce il presupposto e che il punteggio massimo conseguibile non può in ogni caso eccedere i 5 punti:

** Dalle attestazioni prodotte dal candidato, deve evincersi esplicitamente che il corso si è concluso con un esame o verifica finale con attribuzione di votazione o giudizio positivo.

** Il parametro sarà declinato come segue: posto che lo stesso indicatore non potrà essere oggetto di doppia assegnazione di punteggio – ad esempio, una certificazione relativa al possesso di competenze informatiche non potrà essere valutata anche come corso di formazione attinente – e che il punteggio massimo conseguibile non può in ogni caso eccedere i 3 punti.

*** Sono escluse dal computo le procedure comparative di progressione tra aree. Sono considerate nel computo le procedure selettive di progressione tra aree.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. Alla selezione è preposta una commissione esaminatrice.
2. Il Presidente della commissione è individuato nel Dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane che provvede alla nomina di altri due componenti di cui uno esterno all'Ente.
3. È previsto un segretario individuato tra i dipendenti dell'Ente.
4. La sostituzione dei componenti della commissione deve avvenire nel rispetto degli stessi principi e con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 6

Avviso di selezione

1. Gli avvisi di selezione per le procedure valutative disciplinate dal presente Regolamento sono predisposti dal Servizio Risorse Umane ed approvati con provvedimento del Dirigente responsabile.
2. Gli stessi vengono pubblicati per almeno quindici giorni sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Amministrazione, dandone contestuale comunicazione alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni Locali vigente alla data di approvazione dell'avviso.
3. I dipendenti interessati a partecipare alla procedura valutativa dovranno presentare istanza di partecipazione nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di selezione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 7

Conclusione della procedura e graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età anagrafica.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione tra le Aree del periodo transitorio sono approvate con determinazione del Dirigente responsabile del personale.
4. La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Art. 8

Trattamento giuridico-economico

1. In caso di progressione tra le Aree, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL 16/11/2022 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito.
2. In caso di progressione tra le Aree, il dipendente conserva inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.
3. In caso di progressione tra le Aree, al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti, al regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione, nonché alle disposizioni contrattuali del Comparto Funzioni Locali.
2. Ogni altra disposizione regolamentare in materia, incompatibile con le disposizioni previste dal presente Regolamento si intende revocata.